

Indetta manifestazione unitaria per il 30 novembre dalle organizzazioni sindacali

Confermato blocco dei contratti

DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA N. 122
DEL 4 SETTEMBRE 2013

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROROGA
DEL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE E DEGLI
AUTOMATISMI STIPENDIALI PER I PUBBLICI
DIPENDENTI, A NORMA DELL'ARTICOLO 16,
COMMI 1, 2 E 3, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO
2011, N. 98, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111

Vigente al: **9 novembre 2013**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che - al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilità di disporre, tra l'altro - con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze - la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la fissazione delle modalità di calcolo relative all'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;

Considerato che la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni del pubblico impiego, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è già stata attuata dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135;

Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all'articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;

Visto l'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale le disposi-

zioni recate dal citato articolo 16, comma 1, lettera b), si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;

Vista la norma di interpretazione autentica del predetto articolo 16, comma 2, recata dall'articolo 15, comma 25, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 aprile 2013;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica Amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

lamento si dice che essa verrà calcolata secondo le disposizioni contrattuali in vigore, mentre nella legge di stabilità si prevede che la stessa indennità non potrà subire variazioni rispetto agli importi in vigore al 31 dicembre 2013.

Peraltro i sindacati si stanno già mobilitando per scongiurare l'effettiva applicazione del Regolamento o almeno per ottenere che nella legge di stabilità venga introdotto qualche correttivo. E infatti per il 30 novembre è già stata preannunciata una manifestazione nazionale unitaria e non è neppure stato escluso il ricorso allo sciopero. L'Anief, per parte sua, parla anche di norma incostituzionale in quanto il blocco dei contratti anziché essere limitato nel tempo diventa di fatto strutturale.

A questo punto, sempre secondo l'Anief, la stessa riduzione del Mof finalizzata al riconoscimento degli scatti di stipendio risulterebbe non solo inopportuna ma anche inutile in quanto servirebbe solo a corrispondere una somma "una tantum" al personale senza consentire la progressione di carriera.

Reginaldo Palermo

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:

a) le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2/bis e 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua, sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell'articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle Amministrazioni Pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come